

Il Tribunale Federale Territoriale FVG-SD, composto da:

avv. Luca De Pauli, presidente,  
avv. Severino Lodolo, componente e relatore  
avv. Andrea Canzian, componente

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, collegato da remoto, ha pronunciato nel corso della riunione del 15.06.2022, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale, in Piazza Grande 11/A (ingresso Via Scamozzi 5/B), all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

**Deferimento TFT-SD 9/2021-2022 del PROCURATORE FEDERALE a carico di: Christian FARAON, Paolo DI ROSA, A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5**

**Il deferimento.** Con comunicazione dd 27.05.2022 ritualmente notificata agli interessati, il Procuratore Federale, ai sensi dell'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questo Tribunale Federale Territoriale:

- **FARAON Christian** – *“all'epoca dei fatti contestati presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società ASD New Team Lignano c5”* – per rispondere della violazione degli artt.. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva *“per aver consentito al sig. Paolo di Rosa, soggetto non tesserato che svolgeva attività all'interno e nell'interesse della società ASD New Team Lignano c5, di svolgere un'attività di proselitismo consistita nell'aver contattato telefonicamente, nei primi giorni del mese di dicembre 2021, il calciatore sig. Besic Sandi, tesserato nella stagione sportiva 2021-2022 per la società ASD Clark Udine, al fine di convincerlo a tesserarsi per la società ASD New Team Lignano proponendogli la corresponsione di una somma di denaro”*;

- **DI ROSA Paolo** – *“all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività all'interno e nell'interesse della società ASD New Team Lignano c5, e comunque attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva - per rispondere della violazione degli artt.. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva “per avere lo stesso posto in essere, nei primi giorni del mese di dicembre 2021, un'attività di proselitismo consistita nell'aver contattato telefonicamente, nei primi giorni del mese di dicembre 2021, il calciatore sig. Besic Sandi, tesserato nella stagione sportiva 2021-2022 per la società ASD Clark Udine, al fine di convincerlo a tesserarsi per la società ASD New Team Lignano proponendogli la corresponsione di una somma di denaro”*;

- la società **ASD NEW TEAM LIGNANO c5**, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del C.G.S. *“per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Faraon Christian e Paolo Di Rosa”*

**La convocazione.** Ritualmente convocate le parti dal Presidente del T.F.T. per la data del 15.06.2022 presso la sede del Comitato Regionale in Palmanova, all'udienza così fissata comparivano: per la Procura Federale il Collaboratore dott. Luca Ricatto; il sig. Maurizio IERMANO, delegato dal Presidente della società ASD NEW TEAM LIGNANO c5, nonché il sig. Paolo DI ROSA.

**Il dibattimento e le conclusioni.** Acquisita la memoria tempestivamente inoltrata dal DI ROSA con alla stessa allegata la trascrizione di alcune conversazioni whatsapp avvenute tra lui e Sandi Besic, aperto il dibattimento e sentite le parti, queste concludevano come in appresso.

La P.F. per l'accoglimento del deferimento con conseguente irrogazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

- mesi 4 di inibizione per il sig. Christian FARAON;
- mesi 6 di inibizione per il sig. Paolo DI ROSA;
- € 1.000- di ammenda per la società ASD NEW TEAM LIGNANO c5.-

Il sig. Iermano per il proscioglimento del sig. FARAON e della società ASD NEW TEAM LIGNANO c5 non essendo ravvisabile a carico della stessa *“alcun comportamento né scorretto né sleale”* in quanto *“del tutto all'oscuro delle interlocuzioni oggetto di deferimento”* che, se esistenti, sarebbero comunque avvenute in giorni di calcio mercato.

Il sig. DI ROSA per il proprio proscioglimento assumendo da un canto l'insussistenza di "screzi....con TIRINDELLI (dirigente accompagnatore dell'ASD Clark Udine – ndr), con cui i rapporti sono sempre stati leali e cortesi"; dall'altro di non aver mai parlato di somme di denaro col Besic, verso il quale non vi era stata alcuna ricerca "insistente" come comprovato dalla "conversazione whatsapp che parte dal mese di novembre (22.11.2021, ore 20:48), già allegata in atti con la memoria depositata" nella quale "si dà atto di ulteriori contatti con altre società da parte dello stesso calciatore" accasatosi infine altrove (Tarcento).

**La motivazione.** Il presente procedimento trae origine dall'"esposto denuncia" col quale il Presidente pro-tempore dell'ASD Calcetto Clark Udine, in data 11.12.2021, segnalava al Comitato Regionale FVG quanto appreso dal proprio dirigente accompagnatore, sig. Giancarlo Tirindelli: l'essere cioè costui stato informato, il giorno 6.12.2021, dal calciatore Sandi Besic d'essere stato a più riprese contattato dalla società NEW TEAM LIGNANO c5 "che gli proponeva una offerta molto vantaggiosa per trasferirsi presso di loro per il resto del campionato" e quindi di volerlo incontrare "per definire i dettagli". A riprova di quanto lamentato venivano addotte e allegare copie di messaggi whatsapp intercorsi tra Sandi Besic e Paolo di Rosa il quale, presentatosi come "Paolo del Lignano" aveva poi vanamente tentato di mettersi in contatto telefonico con il già menzionato Giancarlo Tirindelli indirizzando infine allo stesso, il 7.12.2021, un messaggio con cui "chiedeva di "trattare" il passaggio del Besic e di chiamarlo urgentemente". Evidenziava inoltre il Presidente dell'ASD Calcetto Clark Udine la gravità della scorrettezza compiuta dalla NEW TEAM LIGNANO "alla vigilia di una gara importante ai fini della classifica peraltro contro di noi ... al fine di privarci del calciatore per la gara in calendario oltre evidentemente a turbare e mettere in uno stato di agitazione il calciatore medesimo che dovrà scendere in campo".

Trasmesso l'esposto di cui trattasi alla Procura Federale, questa dava avvio all'attività di indagine – sfociata nell'odierno deferimento – nel corso della quale, oltre agli odierni incolpati, venivano sentiti gli altri soggetti direttamente coinvolti nell'accaduto e quanti comunque ritenuti in grado di riferire in merito (esclusi il Presidente della Clark Udine nel frattempo dimessosi e trasferitosi definitivamente all'estero per motivi di lavoro e il sig. Fabio Isernia, ex presidente dell'ASD NEW TEAM LIGNANO per le ragioni qui di seguito indicate).

Quanto alla documentazione, in aggiunta a quella rituale (fogli censimento societari), venivano acquisiti agli atti sia la comunicazione con cui il sopra citato Fabio Isernia, a giustificazione della sua mancata comparizione per essere sentito dal delegato all'attività inquirente, informava quest'ultimo di aver il 23.11.2021 rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di Presidente dell'ASD NEW TEAM LIGNANO, sia la lettera di dimissioni del 23.11.2021 firmata da Fabio Isernia, sia ancora il verbale di assemblea societaria del 18.01.2022 di presa d'atto delle suddette dimissioni e di nomina del nuovo Presidente nella persona di Christian FARAON.

Al fascicolo, come detto, è stata infine acquisita la memoria dd 11.06.2022 del sig. DI ROSA con l'allegata trascrizione di alcune conversazioni whatsapp da lui intrattenute con il calciatore Sandi Besic in epoca precedente a quella indicata nel capo di incolpazione.

Così sinteticamente riepilogata la vicenda e delineati gli elementi probatori rilevanti di cui tener conto a fini decisionali, ritiene innanzitutto il collegio giudicante di dover affermare la completa estraneità, rispetto al fatto a lui addebitato, del sig. FARAON che, come documentalmente attestato, ha assunto la presidenza dell'ASD NEW TEAM LIGNANO solamente in data 18.12.2021 e dunque sicuramente dopo gli avvenimenti che qui interessano.

Escluso che egli possa essere tenuto a rispondere di quanto accaduto in epoca pregressa alla sua nomina (inconcepibile essendo, non solo sul piano giuridico ma anche su quello logico, ammettere l'efficacia retroattiva della stessa), evidente è l'equivoco in cui è incorsa la Procura Federale nel ritenere, erroneamente, che egli rappresentasse la società lignanese all'epoca del fatto contestato. A quell'epoca, infatti, soggetto dotato dei poteri di rappresentanza della società deferita, per effetto della "prorogatio" (dell'istituto cioè per il quale i titolari di organi elettivi continuano a esercitare le loro funzioni, nonostante la scadenza del mandato, sino al momento della nomina o dell'elezione dei successori) era e rimaneva ancora il presidente dimissionario.

Ragione questa di per sè sufficiente a imporre il proscioglimento del sig. FARAON per non aver commesso il fatto.

Fondato si rivela invece il deferimento per quanto riguarda il sig. DI ROSA.

Quest'ultimo si è difeso assumendo in buona sostanza di essersi limitato, nell'ambito *"di un rapporto umano con una persona conosciuta"*, a ricevere una informale richiesta del Besic, intenzionato a lasciare la società di appartenenza per accasarsi altrove, e non già, come prospettato nel capo di incolpazione, di averlo invogliato o convinto a tesserarsi per l'ASD NEW TEAM LIGNANO. Ciò che troverebbe conferma nelle conversazioni whatsapp intercorse con il calciatore (allegate, come anticipato, dal deferito alla propria memoria difensiva) dalle quali si ricaverebbe essere stato lo stesso ad assumere ogni iniziativa mentre *"i contatti riferiti al "mercato" vero e proprio" sarebbero "avvenuti solo nel mese di dicembre"* quando ciò era consentito.

Senonché sono proprio le conversazioni addotte a propria discolpa dal DI ROSA a sconfessare il suo assunto difensivo.

In esse (con la precisazione che vengono qui riportate solo quelle ritenute rilevanti per la decisione) così testualmente è dato leggere:

- (conversazione del 22.11.2021 da Besic Sandi a DI ROSA) *"Devi far presto xke mi ha contattato il tarcento ieri.."*

- (conversazione del 22.11.2021 da Besic Sandi a DI ROSA) *"Ds allora!?"*

- (conversazione del 1.12.2021 da DI ROSA a Besic Sandi) *"Ciao sandi dammi ancora qualche giorno devo sistemare alcune cose"*

- (conversazione del 1.12.2021 da Besic Sandi a DI ROSA) *"Va bene .. I 11 dicembre giochiamo contro ti ricordo .. se non volete perdere punti"*

Date e contenuti di tali conversazioni, contrariamente a quanto vuol far intendere il deferito, sono in realtà significativi non già dell'esistenza di innocui contatti telefonici intercorsi col Besic ma del fatto che gli stessi riguardavano proprio il prossimo trasferimento del calciatore al club lignanese e che per tale passaggio il DI ROSA, come si desume dalle sue parole, risulta essersi prodigato e dato da fare già nel mese di novembre 2021 quando il mercato era ancora chiuso.

Se ciò è vero risulta allora plausibile anche quanto dal Besic dichiarato al dirigente accompagnatore (sig. Tirindelli), e dallo stesso poi confermato in sede di audizione, circa la *"buona offerta"* fattagli quale contropartita del prospettato trasferimento.

La condotta posta in essere dal DI ROSA - neppur tesserato con la società deferita per cui agiva, ma comunque soggetto alla giurisdizione di questo Tribunale ai sensi dell'art. 2, co. 2 CGS (rif. TFN-SD, 6.12.2018, n. 38/TFN) – consistita nell'aver egli intrattenuto contatti diretti col Besic per indurlo a trasferirsi all'ASD NEW TEAM LIGNANO e l'averlo fatto in un momento particolare della stagione sportiva senza dar preventivo avviso alla società di appartenenza del calciatore, prima dell'apertura del mercato di dicembre e con promessa di vantaggioso tornaconto economico, integra secondo il collegio giudicante una aperta violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità cui devono ispirarsi tutti i rapporti riferibili all'attività sportiva.

Sulla scorta di dette argomentazioni, osservato che del tutto insignificanti si rivelano, ai fini della decisione, le relazioni più o meno cordiali che il deferito possa aver avuto con il dirigente accompagnatore della società udinese così come il fatto che alla fine il calciatore si sia accasato altrove, reputa dunque questo TFT che il sig. DI ROSA debba essere ritenuto responsabile dell'illecito ascrittogli e che la sanzione congrua per l'infrazione da lui commessa sia quella indicata in dispositivo, da scontarsi in costanza di suo tesseramento.

Alla dichiarata responsabilità del sig. Paolo DI ROSA, soggetto pacificamente operante all'interno e nell'interesse dell'ASD NEW TEAM LIGNANO come ammesso anche dagli stessi suoi dirigenti, consegue la responsabilità oggettiva di quest'ultima nei cui confronti, stante l'avvenuto proscioglimento del sig. FARAON, è invece inevitabilmente destinata a cadere ogni ipotesi di responsabilità diretta ex art. 6 c. 1 CGS.

Sanzione equa per la ritenuta responsabilità oggettiva della società deferita risulta essere quella dell'ammenda di € 400,00-

Da ultimo il TFT – rilevato che dalle conversazioni whatsapp allegate alla memoria difensiva del sig. DI ROSA (innanzi riportate per la sola parte che qui interessa) possano emergere condotte rilevanti sul piano disciplinare riguardanti soggetti terzi non coinvolti nel presente procedimento – dispone la trasmissione alla Procura Federale, per il séguito di competenza, della documentazione prodotta dallo stesso deferito.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD:

- quanto al sig. **Christian FARAON**, lo proscioglie da ogni addebito per non aver commesso il fatto;
- quanto al sig. **Paolo DI ROSA**, ritenuta la responsabilità dello stesso, commina al medesimo la inibizione di mesi 6 (sei);
- quanto alla Società **A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5**, ritenuta la responsabilità della stessa ai sensi dell'art. 6 comma 2 CGS, le infligge l'ammenda di euro 400,00 (quattrocento);
- dispone la trasmissione alla Procura Federale della documentazione depositata dal sig. Paolo DI ROSA in vista della odierna udienza, affinché ne valuti il contenuto per gli eventuali seguiti di competenza.

Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 139, co. 2 CGS, pubblici senza indugio la decisione completa di motivazione, e poiché, ai sensi dell'art. 51 co. 4 CGS la comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell'art. 53 CGS.